



TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE XII

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il giudice Maria Teresa Zugaro
ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 3444/14 del R.G. avente ad oggetto il leasing
fra

SOCIETA' SRL

BANCA SPA

ATTRICE e

CONVENUTA

sulle conclusioni attoree come in atto di citazione e di parte
convenuta come da atto di seguito allegato;

N°	SENTENZA
7	12 NOV. 2014
N°	REPERTORI

GIANCARLO CATAVELLO AVVOCATI
Via San Calimero, 7 - 20122 MILANO
Tel. (+39) 02.6495459 - Telefax (+39) 02.65560008
E-mail: info@gcavvocati.it

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE XII - R.G. 3444/2014 - G.U. DOTT.SSA ZUGARO

Nella causa civile promossa da:

SOCIETA' SRL

- attrice -

contro

BANCA SPA

- convenuta -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DI BANCA SPA

BANCA SPA precisa come segue le proprie conclusioni:

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

NEL MERITO

In via principale:

- Dichiarare infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa, le domande formulate nell'ambito dell'odierno giudizio da SOCIETA' SRL in persona del legale rappresentante *pro tempore* con atto di citazione notificato in data 15.1.2014;

In via istruttoria:

- rigettarsi in quanto inammissibile avendo carattere esplorativo la consulenza tecnica richiesta da controparte.

67



In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio,
oltre accessori di legge.

Con ogni più ampia riserva.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Non si accetta il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e conclusioni.

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione **SOCIETA' SRL**, che aveva avuto concessa in leasing una unità da diporto, avendo la concedente applicato al contratto interessi usurari, che comportava la nullità della clausola che li aveva determinati, conveniva in giudizio la società finanziaria affinché fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite a tale titolo nonché al risarcimento del danno.

BANCA SPA si costituiva e contestava l'affermazione attorea, chiedendo il rigetto delle sue domande.

La causa appariva matura per la decisione e le parti invitate a reperire un accordo, che tuttavia non interveniva nonostante un rinvio a tal fine, per cui si rinviava per la precisazione delle conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.

L'avvenuto superamento del tasso soglia in sede di stipula del contratto viene dalla parte riferito, come espressamente dichiarato, anche nella perizia di parte allegato all'atto di citazione, alla sommatoria del tasso di leasing con quello di mora, con ciò ritenendo di applicare un principio espresso nella sentenza della Cassazione n. 350/13.

Richiamando l'esatta interpretazione di tale pronuncia contenuta nell'ordinanza 28/1/14 della dott.ssa Cosentini, VI Sezione Civile di Milano, il cui contenuto è stato poi ripreso in successive sentenze di merito, tale sommatoria al fine di verificare il superamento del tasso soglia non è mai stata ritenuta legittimo dalla Suprema Corte, nella misura in cui il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura e applicazione del tutto diversi.

Invece il tasso di leasing applicato al momento della conclusione del contratto risulta inferiore alla soglia legale come quello di mora, quando siano distintamente verificati.

Ne consegue che le domande attoree appaiono infondate e vanno rigettate.

Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra diversa istanza o domanda disattese

RIGETTA

le domande attoree perché infondate

CONDANNA

l'attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 12.700,00 + IVA c/4

La sentenza è immediatamente esecutiva.

Milano 31 ottobre 2014.

il giudice
maria teresita garo